

Prot. n. 3697_____
Ord. N. 7_____

Oggetto: Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio.

IL SINDACO

Visti gli artt. 11,12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'accordo raggiunto a livello provinciale tra le organizzazioni delle imprese ASCOM-Confcommercio Venezia e Confesercenti provle di Venezia e le organizzazioni provinciali dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat – Cisl e Uiltucs-Uil, anche in attuazione del patto intervenuto il 23.12.1998 tra Governo e parti sociali ;

Sentite congiuntamente le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti nella riunione tenutasi il 01.03.2000;

Ritenuto compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs.114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difformi previste nel regolamento di mercato;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza, la disciplina degli orari e dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel territorio comunale è fissata come segue:

Articolo 1 – Orari giornalieri

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tale limite l'esercente può liberamente determinare l' orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusura infrasettimanale

1. Le attività di vendita al dettaglio sono tenute al rispetto di mezza giornata di chiusura infrasettimanale da comunicare almeno quindici giorni prima dell'eventuale variazione e da effettuare nel modo seguente:

- per gli esercizi del settore non alimentare: nella giornata di lunedì o al sabato pomeriggio, su libera scelta del negoziante;
- per gli esercizi del settore alimentare : mercoledì pomeriggio;
- per gli esercizi misti: al mercoledì pomeriggio.

2. Qualora la Ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.00.

3. Considerati i periodi in cui si verificano eccezionali flussi turistici ed al fine di armonizzare il sistema di apertura del commercio al dettaglio in forma fissa o su aree pubbliche con quello dei pubblici esercizi, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale, è concessa per i seguenti periodi:

- dal 1° dicembre al 6 gennaio compreso;
- la settimana precedente il martedì di Carnevale;
- nella settimana precedente la Pasqua;
- dal 1° al 31 agosto;
- qualora nella stessa settimana ricorra una giornata di chiusura festiva.

4. E' inoltre consentita la deroga in occasione di particolari ricorrenze, previa comunicazione al Sindaco almeno cinque giorni prima e per non più di tre deroghe nell'anno solare.

Articolo 3 - Informazione al pubblico

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall'esterno dell'esercizio medesimo.

Articolo 4 - Chiusure domenicali e relative deroghe

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.

2. Le domeniche e le festività, otto in tutto, oltre a quelle del mese di dicembre, per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura sono le seguenti:
 - la seconda domenica di gennaio;
 - le due domeniche antecedenti la Pasqua;
 - il 25 aprile;
 - le domeniche interessate dalla festa del Patrono del Capoluogo e quella del Patrono di Portegrandi;
 - la terza e quarta domenica di ottobre.
3. Per rivitalizzare i centri storici l'Amministrazione comunale può concordare con le parti sociali in premessa indicate ulteriori deroghe in occasione di manifestazioni tipicamente locali e tradizionali;
4. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nella terza festività. Nel caso la terza festività cada di Domenica, la facoltà di apertura è spostata alla seconda festività salvo che non si tratti dei giorni 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato si terrà nel giorno precedente.

Articolo 5 - Ferie

1. L'esercente con anticipo di almeno una settimana deve rendere noto al pubblico mediante un cartello visibile dall'esterno il periodo durante il quale l'esercizio di vendita rimane chiuso.
2. Per gli esercizi del Settore alimentare e misto, l'esercente ha altresì l'obbligo di darne comunicazione al Comune almeno con l'anticipo di una settimana salvo gravi ed imprevisti motivi.

Articolo 6 - Esclusioni

Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le tipologie di attività elencate all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98 ovvero:

le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizi lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Nel caso di rivendite di generi di monopolio, giornali, bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale la prevalenza della tipologia di attività viene dichiarata dall'esercente.

Articolo 7 – Sanzioni

Per le violazioni ai presenti criteri di disciplina degli orari, fatte salve le sanzioni previste all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98, si applica una sanzione amministrativa di £ 100.000= (51.65 Euro) per il pagamento in misura ridotta secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

Articolo 8 - Abrogazioni

E' abrogata l'ordinanza del Sindaco n. 21 in data 11.06.1992.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al capo IV del D.Lgs. n. 114/98 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Dalla Residenza Municipale, li 07.03.2000

IL SINDACO
PROF. MAURO BADALIN